



STATUTO DELL' A.I.M.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA MAESTRI DI SCHERMA In vigore dall'Assemblea di Roma del 25 Aprile 2017

Art. 1 – L'associazione.

L'Associazione Italiana Maestri di Scherma, Associazione Sportiva Dilettantistica, sorta come Gruppo Schermistico Magistrale e Sezione Magistrale della F.I.S., già denominata "Accademia d'Italia dei Maestri di scherma", che ha assunto nell'Assemblea del 19-20 dicembre del 1970 la denominazione di A.I.M.S., Associazione Italiana Maestri di Scherma è Associazione aconfessionale ed apartitica senza scopo di lucro. L'Aims, Ente autonomo, ha sede in Roma e, ai sensi dell' art. 1 p. 11 e art. 51 dello Statuto della Federazione Italiana Scherma, è riconosciuta dalla stessa, il cui Consiglio Federale ne approva lo Statuto. Svolge specifici compiti dalla stessa delegati, relativi, in particolare, alla formazione e all'aggiornamento dei Tecnici.

Art 2 – Scopi.

Scopo dell'Associazione è quello di tutelare e salvaguardare gli interessi di carattere tecnico, l'etica e la professionalità dei soci; nonché quello di elevarne le doti interiori e la preparazione schermistica affinché siano in grado di assolvere nel migliore dei modi le funzioni di tecnico e di educatore, promuovendo anche l'organizzazione delle relative attività sportivo dilettantistiche, anche di tipo didattico.

L'Associazione non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti tra i soci, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

L'Associazione collabora con la F.I.S. di cui condivide e persegue le finalità, recependo le sue norme di funzionamento, e si impegna a rispettarne norme e statuto.

L'Associazione si impegna altresì a rispettare le direttive del Coni.

Art. 3 – Soci.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- Soci Ordinari
- Soci Benemeriti
- Soci Onorari
- Soci Sostenitori
- Soci Aggregati

3.1 Soci Ordinari.

Sono Soci ordinari dell'Associazione tutti i Tecnici, italiani e stranieri, regolarmente abilitati all'insegnamento della scherma (sportiva e storica) da qualsiasi Ente riconosciuto dalla Fis.

Sono tenuti a versare una quota associativa fissata annualmente dal Consiglio Direttivo ed hanno diritto di voto.

3.2 Soci Benemeriti.

Sono Soci Benemeriti, per delibera del Consiglio Direttivo, i Soci Ordinari che hanno raggiunto quarant'anni di anzianità dal conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento della scherma. Hanno diritto di voto e sono esentati dal pagamento della quota associativa.

3.3 Soci Onorari.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà nominare Soci Onorari persone fisiche o giuridiche, anche straniere, che abbiano acquisito particolari meriti nell'ambito della scherma.

I Soci Onorari non sono tenuti a versare la quota associativa e non hanno diritto di voto, se non soci Ordinari.

3.4 Soci Sostenitori.

E' da considerare Socio Sostenitore qualunque persona fisica o giuridica che voglia sostenere l'attività dell'Associazione, previa accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

Il Socio Sostenitore non ha diritto di voto ed è esentato dal pagamento della quota associativa.

3.5 Soci Aggregati.

Sono Soci Aggregati tutti i Tecnici non in possesso dei requisiti di cui all'art. 3.1 (Istruttori Regionali, Animatori Scolastici e Magistri Scolari)

I Soci Aggregati non hanno diritto di voto e sono esentati dal pagamento della quota associativa.

L'iscrizione all' A.I.M.S. viene richiesta tramite presentazione di domanda scritta da parte dell'interessato. Il Consiglio Direttivo provvederà a comunicare l'esito della richiesta anche se negativo.

In caso di rifiuto il Consiglio Direttivo è tenuto a motivare la decisione avversa.

Tutti i soci possono rinnovare la loro iscrizione senza alcun vincolo ed all'atto sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni stagione sportiva; tale rinnovo avrà validità sino all'inizio della successiva stagione sportiva.

3.6 Contributo volontario.

I soci benemeriti, onorari, sostenitori e aggregati possono comunque contribuire alla vita sociale mediante conferimenti in forma volontaria e liberale.

Art. 4 – Decadenza.

La qualità di Socio si perde per decesso, indegnità o dimissioni.

Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al C.D.

Sarà altresì considerato dimissionario il socio che non provvede al rinnovo dell'iscrizione entro il 31 dicembre di ogni anno.

L'esclusione del Socio per indegnità, come di altre eventuali sanzioni disciplinari, è deliberata dal CD, sentito il parere vincolante dei Probiviri, per comportamenti tali da portare nocimento all'Associazione, al Suo buon nome, alle finalità che la stessa si prefigge.

Art. 5 – Organi.

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea Nazionale dei Soci
- b) Il Presidente;
- c) I Vicepresidenti;
- d) I Consiglieri;
- e) I Probiviri.

Art. 6 – Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci delibera sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla elezione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Consiglieri e dei Probiviri, e su quant'altro ad essa demandato per legge e per statuto.

Rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per gli assenti e i dissenzienti.

L'Assemblea può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti i Soci iscritti almeno 5 (cinque) giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea. Essa è convocata, sia in prima che in seconda convocazione, da parte del Presidente, ed in caso di suo impedimento da uno dei due Vicepresidenti, mediante avviso raccomandato, fax o e-mail, recante giorno, ora, luogo e oggetto della riunione, da spedirsi almeno 30 giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea potrà essere tenuta anche in luogo diverso dalla sede legale. All'Assemblea può partecipare, senza diritto a voto, il Presidente della Fis o un suo delegato.

Il CD, nell'ultima seduta prima dell'Assemblea, dovrà provvedere, anche se dimissionario, alla nomina della Commissione Verifica Poteri. I membri di tale commissione devono essere soci.

Art. 7 – L'assemblea Ordinaria.

L'Assemblea Ordinaria è convocata ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nell'anno che coincide con la scadenza dell'anno Olimpico, l'Assemblea provvederà al rinnovo delle cariche sociali.

L'Assemblea Ordinaria delibera sulla relazione del Presidente in ordine all'attività svolta, sul rendiconto della gestione economica e finanziaria, e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno

Art. 8 – L'Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente oppure su richiesta della maggioranza del CD, ovvero da un terzo dei Soci. Essa è indetta per eventuali variazioni statutarie o per gravi ed urgenti questioni che lo richiedano e che non riguardino fatti di pertinenza dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 9 – Costituzione dell'Assemblea.

L'Assemblea è aperta dal Presidente in carica che invita ad eleggere tra i Soci intervenuti il Presidente di Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario che può essere scelto anche fra i non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, unitamente alla Commissione verifica poteri, di constatare la regolarità della costituzione stessa, la regolarità di eventuali deleghe ed in generale il diritto di intervento e di voto dell'Assemblea.

Nelle Assemblee elettive il Presidente, il Segretario, gli scrutatori ed i componenti della commissione verifica poteri non possono essere scelti tra i candidati alle cariche sociali

Art. 10 – Validità dell'Assemblea.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio e per delega, di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto a voto, e in seconda convocazione, da tenersi anche lo stesso giorno, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati. Essa delibera a maggioranza dei voti validamente espressi.

Ogni Socio avente diritto di voto può con atto scritto delegare altro socio a rappresentarlo.

Non sono ammesse più di due deleghe per socio.

Le deliberazioni aventi all'oggetto le modifiche dello statuto, assunte dall'Assemblea Straordinaria, devono essere approvate in prima convocazione con una maggioranza dei due terzi dei presenti aventi diritto al voto a condizione che questi rappresentino almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto.

In seconda convocazione sono valide se approvate dai due terzi dei presenti aventi diritto al voto, a condizione che questi rappresentino almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Le proposte di modifica statutarie dovranno pervenire nei termini previsti per le cariche elettive di cui al successivo art. 11.

Art. 11 – Cariche Sociali.

Il Presidente, i Vicepresidenti, i Consiglieri e i Provirvi, questi ultimi nel numero di tre, sono eletti dall'Assemblea Ordinaria con singole e separate votazioni a scrutinio segreto. Le preferenze esprimibili in ogni votazione non possono superare il numero delle persone eleggibili per le singole cariche.

Essi durano in carica fino alla scadenza di ogni quadriennio olimpico e sono rieleggibili.

La candidatura alle singole cariche dovrà pervenire al CD, anche se dimissionario, per la verifica del diritto di voto passivo, con lettera raccomandata o consegnata a mano dall'interessato, ovvero via fax con firma autografa, almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'Assemblea.

Il CD, a propria volta, invierà ai Soci comunicazione delle candidature pervenute almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'Assemblea.

Sono eleggibili a tutte le cariche sociali i Soci Ordinari che, essendo in regola con l'iscrizione, alla data di presentazione delle candidature, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Essere Soci AIMS da almeno 6 (sei) mesi dalla data dell'Assemblea.

b) Non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.

c) Se cittadini stranieri, essere residenti in Italia da almeno 5 (cinque) anni.

E' sancito il divieto di candidatura per quanti abbiano come fonte prevalente o primaria di reddito un'attività commerciale direttamente o indirettamente collegata all'attività dell'AIMS e con la FIS.

E' sancito il divieto di candidatura per chiunque abbia subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze dopanti o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive.

E' sancito il divieto di candidatura per chiunque abbia in essere anche una sola controversia giudiziaria contro l'AIMS e con la FIS.

La mancanza iniziale, accertata dopo le elezioni, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti previsti dal seguente articolo comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Per la sola carica di Provirvi, qualora le candidature pervenute nei termini sopraindicati, non siano in numero sufficiente, l'Assemblea si esprimerà su una serie di nominativi proposti dalla stessa.

Art. 12 – Il Presidente.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione; sovrintende a tutta l'attività della stessa e compie tutti gli atti non espressamente riservati alle competenze dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento o assenza del Presidente questi è sostituito dal Vicepresidente più anziano come appartenenza all'Associazione, sussidiariamente, il più anziano di età.

Per la sua elezione è richiesta in prima convocazione la maggioranza dei 2/3 dei votanti; in seconda votazione la maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti viene eletto il più anziano in carica e, sussidiariamente il più anziano di età.

Nel caso in cui il Presidente uscente si proponga per un ulteriore mandato consecutivo oltre al secondo, per essere eletto dovrà ottenere un quorum non inferiore ai 2/3 dei votanti in prima votazione. Se non rieletto, e se, nella stessa votazione, nessuno degli altri candidati avrà raggiunto la prescritta maggioranza dei 2/3 dei votanti, si procederà ad una successiva votazione per l'elezione a maggioranza relativa fra tutti gli altri candidati.

Art. 13 – I Vicepresidenti.

- I Vicepresidenti sono due.

Per la loro elezione occorre in prima votazione la metà più uno dei votanti ed in seconda votazione la maggioranza relativa dei votanti.

A parità di voti viene eletto il più anziano come appartenenza all'Associazione e, sussidiariamente, il più anziano di età.

Art. 14 – Il Consiglio Direttivo.

Il C.D. è composto dal Presidente dell'Associazione e da sei membri: i due Vicepresidenti e quattro Consiglieri.

I quattro Consiglieri ed i Proviviri, sono eletti dall'Assemblea Nazionale a maggioranza dei votanti. A parità di voti viene eletto il più anziano come appartenenza all'Associazione e, sussidiariamente, il più anziano di età.

Art. 15 – Competenze del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono demandati tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli scopi di cui all'art.2 del presente Statuto.

Può delegare parte dei suoi poteri, oltre che al Presidente, ai Vicepresidenti ed eventualmente ad uno o più Consiglieri tenuto conto di particolari esigenze.

Il C.D. si intende regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voto, prevale quello del Presidente.

Il C.D. alla sua prima riunione nomina un Segretario, anche non Maestro, preferibilmente residente nella città in cui l'Associazione ha la sua sede legale.

In occasione dei CD dell'AIMS, in assenza del Segretario i verbali saranno redatti da un componente del Consiglio Direttivo all'uopo designato.

Il Consiglio Direttivo in particolare:

- a) delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- b) predispose il rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- c) fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da convocare almeno una volta all'anno e dell'Assemblea straordinaria ;
- d) redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati;
- e) adotta i provvedimenti disciplinari;
- f) delibera in merito alla scelta delle attività da realizzare;
- g) stabilisce l'ammontare delle quote sociali;
- h) attua le finalità previste dallo statuto e le decisioni dell'assemblea dei soci;
- i) delibera sull'ammissibilità delle candidature e comunica all'interessato l'eventuale esclusione motivandola.

Il candidato escluso, entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione, potrà ricorrere ai Proviviri avverso la decisione.

I soci eletti, pena la immediata decadenza, non possono ricoprire cariche Federali Centrali e Territoriali nell'ambito della Federazione Italiana Scherma. Fanno eccezione i rappresentanti dei Tecnici e i Commissari d'arma.

Art. 16 – Dimissioni del Presidente.

Le dimissioni del Presidente o il suo impedimento, protrattesi per oltre quattro mesi, comportano la decadenza del C.D. ed entro 20 (venti) giorni si dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria che dovrà aver luogo entro i successivi 40 (quaranta) giorni per le nuove elezioni.

Analogamente si procederà nel caso in cui, per dimissioni ovvero decadenza o impedimento, i membri del Consiglio si riducano di oltre la metà.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento protrattesi per più di un anno del singolo Consigliere, questi sarà sostituito dal primo dei non eletti purché lo stesso abbia riportato almeno la metà più uno dei voti attribuiti all'ultimo eletto.

Ove ciò non sia possibile, il C.D. provvederà a convocare senza ritardo l'assemblea ordinaria elettiva nelle forme di cui all'art. 6 del presente statuto, nella quale verranno eletti il o i consiglieri in numero pari a quanti hanno abbandonato la carica.

Art. 17 – Procedimenti disciplinari e sanzioni.

Nei procedimenti disciplinari interessanti un Socio sarà competente a decidere il Consiglio Direttivo che giudicherà dopo aver sentito l'interessato. Il Socio, avverso la decisione, potrà ricorrere ai Proviviri entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione. I Proviviri si pronunceranno entro 30 (trenta) giorni.

Le possibili sanzioni sono:

- 1- **Ammonizione:** viene inflitta per infrazioni di lieve entità non precedute da altre violazioni; consiste in una dichiarazione scritta di biasimo con l'espresso invito ad astenersi per l'avvenire dal reiterare l'infrazione.
- 2- **Sospensione:** per un periodo da 15 (quindici) giorni a 2 (due) mesi, è la inibizione a partecipare a qualunque attività ufficiale programmata dall'AIMS. Viene comminata per infrazione di particolare gravità e in caso di inosservanza di precedenti sanzioni o per cumulo di ammonizioni in un arco di tempo di 6 (sei) mesi.
- 3- **Radiazione:** consiste nella cessazione di appartenenza all'AIMS. E' la sanzione più grave e viene irrogata allorquando la gravità della mancanza renda il responsabile indegno di permanere nell'ambito della Associazione stessa. Va ratificata a maggioranza assoluta dei presenti nell'Assemblea Straordinaria immediatamente successiva alla data di comminazione della pena.

Art. 18 – Clausola compromissoria.

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Statuto saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre o più arbitri, da nominarsi uno da ciascuna delle parti in controversia, e uno o due, a seconda del numero di arbitri necessari per la costituzione di un collegio arbitrale composto da un numero dispari di arbitri, dagli arbitri designati dalle parti o, in difetto di loro accordo, dal Presidente della Corte Federale d'Appello della FIS. Gli arbitri designati dalle parti nomineranno il Presidente del Collegio, scegliendolo tra gli arbitri già nominati da loro stessi o dal Presidente della Corte Federale d'Appello della FIS. Il Collegio Arbitrale giudicherà in via rituale, secondo diritto, e avrà sede in Roma.

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati aventi diritto a voto, con l'approvazione sia in prima che in seconda convocazione, di almeno $\frac{3}{4}$ soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

Il patrimonio residuo sarà devoluto ai fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 –Norme di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, in conformità a quanto enunciato nell'art.2, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Scherma, del Coni e, in subordine, le norme del Codice Civile.

FINE